

RELAZIONE E NOTA INTEGRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE RISULTANZE DEL RENDICONTO

Il rendiconto di gestione costituisce un insieme unitario ed organico di documenti formali per la rappresentazione dei risultati dell'attività amministrativa svolta nell'esercizio di riferimento, considerati nei diversi aspetti finanziario, patrimoniale ed economico e fa parte, insieme ai documenti di previsione, del Sistema di Bilancio, come definito nei principi contabili degli enti locali. I valori di rendiconto, pertanto, devono essere confrontabili e devono essere confrontati con quelli di previsione e costituiscono conferma e dimostrazione del grado di attendibilità di questi ultimi, che devono essere formulati nel rispetto dei Principi contabili n.4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 del d. lgs. 118/2011.

La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Il conto del bilancio evidenzia i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni e si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

Il conto economico è redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011, in cui le voci sono classificate nel rispetto del principio della competenza economica, con la rilevazione di risultati parziali e del risultato d'esercizio finale.

In tal modo il conto economico evidenzia le componenti positive e negative dell'attività dell'Ente secondo i criteri di competenza economico patrimoniale.

Il conto del patrimonio predisposto in conformità al DPR 118/2011 analizza in modo approfondito le attività e passività di gestione e in particolare di debiti e crediti dell'ente.

Il risultato della gestione economica viene confluito nel patrimonio netto generando un aumento o una diminuzione dello stesso. Importante sottolineare che da quest'anno esso è stato articolato in tre voci: Fondo di dotazione – Riserve – Risultati economici di esercizio.

FINALITA'

Il rendiconto costituisce una rappresentazione articolata delle operazioni intraprese dall'ente. Le finalità di un rendiconto redatto con scopi generali sono quelle di "rendere conto della gestione" e quindi di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull'andamento economico e sui flussi finanziari dell'ente. Specificamente, gli obiettivi generali della comunicazione dell'ente devono essere quelli di dare informazioni utili per evidenziare la responsabilità dell'ente per le risorse ad esso affidate e per prendere decisioni, fornendo informazioni:

- (a) sulle fonti, sulla allocazione e sull'utilizzo dei mezzi finanziari e su come l'ente locale ha finanziato le relative attività, ha adempiuto agli impegni ed ha fatto fronte al relativo fabbisogno finanziario e di cassa;
- (b) per la comprensione dell'andamento gestionale dell'entità in termini di costi dei servizi, efficienza ed efficacia.

L'amministrazione, attraverso la redazione del rendiconto, infatti, effettua la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari. Tale documento consuntivo, inoltre, permette di verificare sia la fase autorizzatoria finanziaria attribuita al sistema di bilancio, sia la situazione economica e patrimoniale finanziaria dell'ente e i mutamenti di tale situazione anche in relazione agli andamenti economici programmatici dell'ente.

L'amministrazione, con la presentazione del rendiconto della gestione, rende conto della propria attività:

- a) nel profilo interno all'ente, come capacità di introdurre e mantenere all'interno dell'ente locale un clima organizzativo favorevole alla responsabilizzazione sull'uso delle risorse ed un alto grado di orientamento a risultati efficaci e altamente positivi dal punto di vista qualitativo.

b) nel profilo esterno, come considerazione e valutazione delle modificazioni che l'attività di governo e di gestione dell'ente produce in termini di risultati economico patrimoniali e di effetti sul sistema economico locale, sia sulla soddisfazione dei cittadini e sul benessere sociale complessivo della società.

c) nel profilo contabile, come dimostrazione dei risultati ottenuti sulla base del sistema di rilevazione delle azioni amministrative fondato sulla conoscenza e sul monitoraggio dell'andamento dei costi e dei proventi dei singoli servizi e dell'attività in generale, con corrispondente responsabilizzazione dei dirigenti e degli amministratori.

Il rendiconto di gestione e in particolare la presente relazione diventano strumenti essenziali nel processo di comunicazione di cui l'ente è soggetto attivo. Le tabelle, i commenti e i grafici che ne fanno parte integrante hanno lo scopo di rendere più agevole la lettura delle cifre che dai documenti ministeriali emergono e, altresì, di soddisfare le esigenze degli utilizzatori del sistema del bilancio.

La presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione, deve:

- esprimere l'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti
- evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche
- analizzare gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni motivandone le cause che li hanno determinati.

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato dal D. Lgs. 118/2011, il CIAT ha provveduto, al termine dell'esercizio finanziario del 2018, al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Sono stati conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio 2018, ma non incassate. Sono state conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

GESTIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventa esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale.

La tecnica che prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato* ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata non è però esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai *criteri adottati per la stesura del rendiconto*, la quota dell'originario impegno liquidabile nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si è tradotta

in debito esigibile nello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza più la parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è stata rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la *dimensione complessiva* assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U), che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

Il seguente prospetto evidenzia la formazione del fondo pluriennale vincolato del 2018:

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il FPV finale spesa 2018 costituisce un'entrata del bilancio 2019:

FPV spesa corrente	0,00
FPV spesa c/capitale	0,00
Totale	0,00

ANALISI DELLE RISULTANZE RELATIVE AL CONTO DEL BILANCIO

Dalla analisi delle risultanze del conto del bilancio 2018 si evidenzia:

a.1 risultato di cassa

a) il fondo di cassa è così definito:

	Residui	Competenza	Totali
Fondo di cassa al 1/1/2018			463.278,22
Riscossioni	5.664,34	399.700,70	405.365,04
Pagamenti	27.072,08	57.820,96	84.893,04
Differenza			783.750,22
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00
Fondo di cassa al 31/12/2018			783.750,22

b) che il fondo di cassa al 31/12/2018, corrisponde al saldo del conto presso la Banca Intesa San Paolo;

a.2 risultato di gestione

a) che tale risultato è altresì calcolato:

Riscossioni della competenza	399.700,70	
Pagamenti della competenza	- 57.820,96	
Residui attivi della competenza	0,00	
Residui passivi della competenza	- 312.385,50	
Avanzo di competenza al 31/12/2018		29.494,24
Fondo pluriennale vincolato di entrata parte corrente (iniziale)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di entrata parte capitale (iniziale)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	- 0,00	
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	- 0,00	
Saldo fondo pluriennale vincolato		0,00
Avanzo di amministrazione applicato		0,00
Avanzo di gestione al 31/12/2018		29.494,24

a.3 risultato di amministrazione

a) che il risultato di amministrazione (gestione finanziaria competenza + residui) è così determinato:

Fondo iniziale di cassa		463.278,22
Riscossioni	405.365,04	
Pagamenti	- 84.893,04	
Fondo di cassa al 31/12/2018		783.750,22
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate		0,00
Residui attivi	0,00	
Residui passivi	- 335.283,45	
Differenza		- - 335.283,45
Fondo pluriennale vincolato parte corrente		- 0,00
Fondo pluriennale vincolato parte capitale		- 0,00
Avanzo amministrazione al 31/12/2018		448.466,77

b) che ai sensi dell'art.187 del Tuel, l'**avanzo d'amministrazione** risulta così distinto:

Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	
Fondo indennità del sindaco	0,00	
Altri fondi accantonati	0,00	
Parte accantonata		0,00
Parte vincolata		0,00
Parte destinata a investimenti		0,00
Parte non vincolata		448.466,77
Totale		448.466,77

Fondo crediti dubbia esigibilità: L'ammontare del fondo calcolato a rendiconto dipende dall'andamento delle riscossioni in conto residui attivi che si è manifestato in ciascun anno dell'ultimo quinquennio rispetto all'ammontare complessivo dei crediti esistenti all'inizio del rispettivo esercizio.

L'accantonamento al F.S.C. risulta essere:

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTI</u>
Fondo crediti dubbia esigibilità calcolati sull'ammontare dei residui attivi	0,00
Crediti stralciati dal conto del bilancio	0,00
Fondo crediti calcolati sugli accertamenti imputati in anni successivi	0,00
Fondo svalutazione crediti nel rendiconto 2017	0,00

ENTRATE E USCITE: GESTIONE RESIDUI

La chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi pregressi (riaccertamento ordinario) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria debitoria, la corretta imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, ed infine, l'esatta collocazione nella rispettiva struttura contabile.

La ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire contabilmente le possibili situazioni dei crediti di dubbia difficile esazione, di quelli riconosciuti assolutamente inesigibili, dei crediti riconosciuti insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l'indebito o erroneo accertamento originario del diritto al credito. La ricognizione sui residui passivi ha consentito invece di gestire contabilmente le situazioni relative ai residui passivi per il quale il corrispondente debito risultava essere insussistente o prescritto. I residui riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebiti o erroneo accertamento del credito, o per impegno di obbligazione non dovuta, sono stati definitivamente eliminati e formalizzati nella delibera di riaccertamento ordinario dei residui, debitamente motivata.

L'importo relativo ai residui passivi, risulta essere stato verificato dal revisore il quale, concorda nella loro cancellazione considerato che, nella maggior parte si riferiscono a risparmi di spesa su impegni liquidati per un importo inferiore, debiti prescritti o non più esigibili.

E' stato effettuato un peculiare riaccertamento dei residui passivi e attivi nel rispetto dei principi della nuova contabilità finanziaria.

CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

Si sottolinea che l'articolo 2, commi 1 e 2, del d. lgs. 118/2011 prevede che l'adozione della contabilità economico patrimoniale sia svolta a fini conoscitivi e l'ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali.

STATO PATRIMONIALE

Con l'esercizio 2016 è entrato in vigore l'obbligo della tenuta della contabilità economico patrimoniale a scopo conoscitivo, nella forma prevista dal D.Lgs. 118/2011 (di seguito anche 118).

La normativa novellata ha introdotto una sostanziale modificazione sia dei metodi di tenuta e redazione della predetta contabilità, sia dei criteri da porre a base per la valutazione delle componenti patrimoniali nonché, in ultimo, della struttura dei modelli dello stato patrimoniale e del conto economico ove risalta, soprattutto, l'abolizione del prospetto di conciliazione.

L'entrata in vigore di tale obbligo è prevista in modo graduale.

L'introduzione graduale dell'armonizzazione economico patrimoniale fa inoltre rilevare come, su alcuni argomenti, risultano in corso approfondimenti e riflessioni da parte di Arconet che non sono ancora confluiti nella versione ufficiale del principio, ma che in futuro potrebbero modificare sensibilmente i criteri e i modelli fino ad oggi disponibili.

In questo quadro la presente relazione descrive l'attività svolta dall'Ente riassumendo i criteri di valutazione utilizzati e gli effetti patrimoniali derivanti dall'impiego della nuova contabilità in ossequio all'ultimo paragrafo del punto 9.1. del principio che recita:

Nella Relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, si dà conto:

1. delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l'ultimo stato patrimoniale predisposto secondo il precedente ordinamento contabile, fornendo informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile;
2. delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali.
3. delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia e costituisce, quindi, parte integrante e sostanziale della Relazione sulla Gestione del Rendiconto 2017.

Riferimenti normativi

La contabilità economico patrimoniale è regolata dal contenuto del Principio Contabile n. 4/3 allegato al Dlgs n. 118/2011 (di seguito anche solo principio).

Tutta la nuova struttura contabile si basa sull'utilizzo del piano dei conti integrato che è costituito, di fatto, dal piano dei conti finanziario e dai piani dei conti economico e patrimoniale.

Le tre strutture tabellari sono collegate fra loro e le movimentazioni di partita doppia vengono generate utilizzando una matrice di correlazione che integra i contenuti dei tre piani dei conti.

Nel punto 9.1 del principio si prevede che la prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al decreto.

Vi si prevede inoltre che la seconda attività richiesta consista nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.

Il punto 9.1 del predetto principio prevede che l'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del suo valore.

Attività svolta

In questo quadro il nostro ente ha messo in atto le operazioni previste dall'armonizzazione in tempi utili per farne confluire i risultati nel rendiconto 2018 e per predisporre gli elaborati completi.

STATO PATRIMONIALE 2018

I prospetti riguardanti lo stato patrimoniale saranno oggetto di approvazione dell'Assemblea Consortile in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018.

Patrimonio Netto

Totalmente innovativa appare la classificazione e soprattutto la regolamentazione delle poste del patrimonio netto, per il quale va evidenziato l'abbandono dell'indicazione separata del netto da demaniali. E' suddiviso fra Fondo di Dotazione e Riserve, oltre al risultato di esercizio.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico inteso come documento di sintesi periodica fa riferimento all'intera attività dell'ente ed evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica. I componenti negativi si riferiscono ai consumi dei fattori impiegati nel circuito produttivo, mentre quelli positivi consistono nei proventi e ricavi conseguiti in conseguenza all'affluire delle risorse che rendono possibili lo svolgimento dei processi di consumo. In altri termini la determinazione del risultato economico implica un procedimento di analisi della competenza economica dei costi/oneri e dei ricavi/proventi rilevati nell'esercizio per individuare i componenti economici positivi e negativi di competenza dell'esercizio o del periodo oggetto di interesse.

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico sono registrati anche gli oneri/costi correlati agli impegni non liquidati ma liquidabili sulla base di idonea e completa documentazione pervenuta all'ente.

Si è cercato di pervenire alla redazione di un conto economico attraverso il metodo semplificato di ricostruzione dei dati economici partendo da quelli finanziari. Infatti gli impegni e accertamenti evidenziati nel conto del bilancio, sono stati rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza nel rispetto dei principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

Il conto economico comprende:

- (a) proventi ed oneri, derivanti da impegni ed accertamenti di parte corrente del bilancio, rettificati al fine di far partecipare al risultato della gestione solo i valori di competenza economica dell'esercizio;
- (b) le sopravvenienze e le insussistenze;
- (c) gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sui valori patrimoniali modificandoli.

Il principio di valutazione applicato al conto economico è quello della competenza economica che, in base al sistema contabile adottato dall'Ente, ha portato:

- ad una valutazione dei ricavi: ottenuta rettificando gli accertamenti di parte corrente del bilancio ed, in alcuni casi, ad una valutazione unicamente sulla base di elementi economici, non essendoci una corrispondente rilevazione finanziaria;
- ad una valutazione dei costi: conseguente a rettifiche degli impegni di parte corrente del bilancio ed, in alcuni casi, ad una valutazione unicamente sulla base di elementi economici, non essendoci una corrispondente rilevazione finanziaria.

Anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, si considerano i seguenti componenti positivi e negativi:

- ✓ le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;

- ✓ le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L'accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell'esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;
- ✓ le perdite di competenza economica dell'esercizio;
- ✓ le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
- ✓ le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione,
- ✓ incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;
- ✓ le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;
- ✓ le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

Operate le dovute rettifiche di assestamento pertanto agli importi degli accertamenti e impegni derivanti dalla contabilità finanziaria secondo i principi e criteri della nuova contabilità armonizzata e rilevate le risultanze dalla gestione straordinaria si sono rilevati i seguenti importi:

a) proventi della gestione	125.812,73
b) costi di gestione	– 355.836,57
RISULTATO DELLA GESTIONE	- 230.023,84
c) proventi ed oneri finanziari	229.500,00
d) rettifiche di valore attività finanziarie	0,00
e) proventi e oneri straordinari	585,08
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	61,24
Imposte	0,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	61,24

Partecipazioni in società

La legge attribuisce all'ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciate alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. Al fine si evidenzia le partecipazioni societarie detenute dall'ente (dati consuntivi 2018).

Partecipazioni possedute dall'Ente	CAPITALE NETTO	UTILE D'ESERCIZIO AL 31/12/2018	OGGETTO SOCIALE	QUOTA DELL'ENTE %
SOCIETÀ INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L. O IN FORMA ABBREVIATA "S.I.A. SRL"	€ 10.994,00 i.v.	695.998,00	Costruzione dell'ampliamento della discarica di Grumolo delle Abbadesse, la sua gestione ed ogni altra attività affine, correlata e connessa idonea alla funzionalità della stessa in conformità a quanto previsto all'art. 13 del D.L. 4/7/2006 n. 223 e	51% CAPITALE SOCIALE

			successive modificazioni e integrazioni; - l'attività di smaltimento di rifiuti solidi urbani viene prestata esclusivamente a favore dei soci pubblici, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.	
--	--	--	--	--

Situazione debiti/crediti con gli organismi partecipati

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge 07.08.2012 n. 135, la seguente situazione creditoria e debitoria al 31.12.2017 dell'Ente nei confronti della Società:

denominazione Società	Crediti	Debiti
SOCIETÀ NTERCOMUNALE AMBIENTE	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

RELAZIONE E NOTA INTEGRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE RISULTANZE DEL RENDICONTO

Il rendiconto di gestione costituisce un insieme unitario ed organico di documenti formali per la rappresentazione dei risultati dell'attività amministrativa svolta nell'esercizio di riferimento, considerati nei diversi aspetti finanziario, patrimoniale ed economico e fa parte, insieme ai documenti di previsione, del Sistema di Bilancio, come definito nei principi contabili degli enti locali. I valori di rendiconto, pertanto, devono essere confrontabili e devono essere confrontati con quelli di previsione e costituiscono conferma e dimostrazione del grado di attendibilità di questi ultimi, che devono essere formulati nel rispetto dei Principi contabili n.4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 del d. lgs. 118/2011.

La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Il conto del bilancio evidenzia i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni e si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

Il conto economico è redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011, in cui le voci sono classificate nel rispetto del principio della competenza economica, con la rilevazione di risultati parziali e del risultato d'esercizio finale.

In tal modo il conto economico evidenzia le componenti positive e negative dell'attività dell'Ente secondo i criteri di competenza economico patrimoniale.

Il conto del patrimonio predisposto in conformità al DPR 118/2011 analizza in modo approfondito le attività e passività di gestione e in particolare di debiti e crediti dell'ente.

Il risultato della gestione economica viene confluito nel patrimonio netto generando un aumento o una diminuzione dello stesso. Importante sottolineare che da quest'anno esso è stato articolato in tre voci: Fondo di dotazione – Riserve – Risultati economici di esercizio.

FINALITA'

Il rendiconto costituisce una rappresentazione articolata delle operazioni intraprese dall'ente. Le finalità di un rendiconto redatto con scopi generali sono quelle di "rendere conto della gestione" e quindi di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull'andamento economico e sui flussi finanziari dell'ente. Specificamente, gli obiettivi generali della comunicazione dell'ente devono essere quelli di dare informazioni utili per evidenziare la responsabilità dell'ente per le risorse ad esso affidate e per prendere decisioni, fornendo informazioni:

- (a) sulle fonti, sulla allocazione e sull'utilizzo dei mezzi finanziari e su come l'ente locale ha finanziato le relative attività, ha adempiuto agli impegni ed ha fatto fronte al relativo fabbisogno finanziario e di cassa;
- (b) per la comprensione dell'andamento gestionale dell'entità in termini di costi dei servizi, efficienza ed efficacia.

L'amministrazione, attraverso la redazione del rendiconto, infatti, effettua la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari. Tale documento consuntivo, inoltre, permette di verificare sia la fase autorizzatoria finanziaria attribuita al sistema di bilancio, sia la situazione economica e patrimoniale finanziaria dell'ente e i mutamenti di tale situazione anche in relazione agli andamenti economici programmatici dell'ente.

L'amministrazione, con la presentazione del rendiconto della gestione, rende conto della propria attività:

- a) nel profilo interno all'ente, come capacità di introdurre e mantenere all'interno dell'ente locale un clima organizzativo favorevole alla responsabilizzazione sull'uso delle risorse ed un alto grado di orientamento a risultati efficaci e altamente positivi dal punto di vista qualitativo.

b) nel profilo esterno, come considerazione e valutazione delle modificazioni che l'attività di governo e di gestione dell'ente produce in termini di risultati economico patrimoniali e di effetti sul sistema economico locale, sia sulla soddisfazione dei cittadini e sul benessere sociale complessivo della società.

c) nel profilo contabile, come dimostrazione dei risultati ottenuti sulla base del sistema di rilevazione delle azioni amministrative fondato sulla conoscenza e sul monitoraggio dell'andamento dei costi e dei proventi dei singoli servizi e dell'attività in generale, con corrispondente responsabilizzazione dei dirigenti e degli amministratori.

Il rendiconto di gestione e in particolare la presente relazione diventano strumenti essenziali nel processo di comunicazione di cui l'ente è soggetto attivo. Le tabelle, i commenti e i grafici che ne fanno parte integrante hanno lo scopo di rendere più agevole la lettura delle cifre che dai documenti ministeriali emergono e, altresì, di soddisfare le esigenze degli utilizzatori del sistema del bilancio.

La presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione, deve:

- esprimere l'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti
- evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche
- analizzare gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni motivandone le cause che li hanno determinati.

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato dal D. Lgs. 118/2011, il CIAT ha provveduto, al termine dell'esercizio finanziario del 2018, al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Sono stati conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio 2018, ma non incassate. Sono state conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

GESTIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventa esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale.

La tecnica che prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato* ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata non è però esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai *criteri adottati per la stesura del rendiconto*, la quota dell'originario impegno liquidabile nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si è tradotta

in debito esigibile nello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza più la parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è stata rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la *dimensione complessiva* assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U), che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

Il seguente prospetto evidenzia la formazione del fondo pluriennale vincolato del 2018:

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il FPV finale spesa 2018 costituisce un'entrata del bilancio 2019:

FPV spesa corrente	0,00
FPV spesa c/capitale	0,00
Totale	0,00

ANALISI DELLE RISULTANZE RELATIVE AL CONTO DEL BILANCIO

Dalla analisi delle risultanze del conto del bilancio 2018 si evidenzia:

a.1 risultato di cassa

a) il fondo di cassa è così definito:

	Residui	Competenza	Totali
Fondo di cassa al 1/1/2018			463.278,22
Riscossioni	5.664,34	399.700,70	405.365,04
Pagamenti	27.072,08	57.820,96	84.893,04
Differenza			783.750,22
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00
Fondo di cassa al 31/12/2018			783.750,22

b) che il fondo di cassa al 31/12/2018, corrisponde al saldo del conto presso la Banca Intesa San Paolo;

a.2 risultato di gestione

a) che tale risultato è altresì calcolato:

Riscossioni della competenza	399.700,70	
Pagamenti della competenza	- 57.820,96	
Residui attivi della competenza	0,00	
Residui passivi della competenza	- 312.385,50	
Avanzo di competenza al 31/12/2018		29.494,24
Fondo pluriennale vincolato di entrata parte corrente (iniziale)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di entrata parte capitale (iniziale)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	- 0,00	
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	- 0,00	
Saldo fondo pluriennale vincolato		0,00
Avanzo di amministrazione applicato		0,00
Avanzo di gestione al 31/12/2018		29.494,24

a.3 risultato di amministrazione

a) che il risultato di amministrazione (gestione finanziaria competenza + residui) è così determinato:

Fondo iniziale di cassa		463.278,22
Riscossioni	405.365,04	
Pagamenti	- 84.893,04	
Fondo di cassa al 31/12/2018		783.750,22
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate		0,00
Residui attivi	0,00	
Residui passivi	- 335.283,45	
Differenza		- - 335.283,45
Fondo pluriennale vincolato parte corrente		- 0,00
Fondo pluriennale vincolato parte capitale		- 0,00
Avanzo amministrazione al 31/12/2018		448.466,77

b) che ai sensi dell'art.187 del Tuel, l'**avanzo d'amministrazione** risulta così distinto:

Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	
Fondo indennità del sindaco	0,00	
Altri fondi accantonati	0,00	
Parte accantonata		0,00
Parte vincolata		0,00
Parte destinata a investimenti		0,00
Parte non vincolata		448.466,77
Totale		448.466,77

Fondo crediti dubbia esigibilità: L'ammontare del fondo calcolato a rendiconto dipende dall'andamento delle riscossioni in conto residui attivi che si è manifestato in ciascun anno dell'ultimo quinquennio rispetto all'ammontare complessivo dei crediti esistenti all'inizio del rispettivo esercizio.

L'accantonamento al F.S.C. risulta essere:

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTI</u>
Fondo crediti dubbia esigibilità calcolati sull'ammontare dei residui attivi	0,00
Crediti stralciati dal conto del bilancio	0,00
Fondo crediti calcolati sugli accertamenti imputati in anni successivi	0,00
Fondo svalutazione crediti nel rendiconto 2017	0,00

ENTRATE E USCITE: GESTIONE RESIDUI

La chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi pregressi (riaccertamento ordinario) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria debitoria, la corretta imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, ed infine, l'esatta collocazione nella rispettiva struttura contabile.

La ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire contabilmente le possibili situazioni dei crediti di dubbia difficile esazione, di quelli riconosciuti assolutamente inesigibili, dei crediti riconosciuti insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l'indebito o erroneo accertamento originario del diritto al credito. La ricognizione sui residui passivi ha consentito invece di gestire contabilmente le situazioni relative ai residui passivi per il quale il corrispondente debito risultava essere insussistente o prescritto. I residui riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito, o per impegno di obbligazione non dovuta, sono stati definitivamente eliminati e formalizzati nella delibera di riaccertamento ordinario dei residui, debitamente motivata.

L'importo relativo ai residui passivi, risulta essere stato verificato dal revisore il quale, concorda nella loro cancellazione considerato che, nella maggior parte si riferiscono a risparmi di spesa su impegni liquidati per un importo inferiore, debiti prescritti o non più esigibili.

E' stato effettuato un peculiare riaccertamento dei residui passivi e attivi nel rispetto dei principi della nuova contabilità finanziaria.

CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

Si sottolinea che l'articolo 2, commi 1 e 2, del d. lgs. 118/2011 prevede che l'adozione della contabilità economico patrimoniale sia svolta a fini conoscitivi e l'ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali.

STATO PATRIMONIALE

Con l'esercizio 2016 è entrato in vigore l'obbligo della tenuta della contabilità economico patrimoniale a scopo conoscitivo, nella forma prevista dal D.Lgs. 118/2011 (di seguito anche 118).

La normativa novellata ha introdotto una sostanziale modificazione sia dei metodi di tenuta e redazione della predetta contabilità, sia dei criteri da porre a base per la valutazione delle componenti patrimoniali nonché, in ultimo, della struttura dei modelli dello stato patrimoniale e del conto economico ove risalta, soprattutto, l'abolizione del prospetto di conciliazione.

L'entrata in vigore di tale obbligo è prevista in modo graduale.

L'introduzione graduale dell'armonizzazione economico patrimoniale fa inoltre rilevare come, su alcuni argomenti, risultano in corso approfondimenti e riflessioni da parte di Arconet che non sono ancora confluiti nella versione ufficiale del principio, ma che in futuro potrebbero modificare sensibilmente i criteri e i modelli fino ad oggi disponibili.

In questo quadro la presente relazione descrive l'attività svolta dall'Ente riassumendo i criteri di valutazione utilizzati e gli effetti patrimoniali derivanti dall'impianto della nuova contabilità in ossequio all'ultimo paragrafo del punto 9.1. del principio che recita:

Nella Relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, si dà conto:

1. delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l'ultimo stato patrimoniale predisposto secondo il precedente ordinamento contabile, fornendo informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile;
2. delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali.
3. delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia e costituisce, quindi, parte integrante e sostanziale della Relazione sulla Gestione del Rendiconto 2017.

Riferimenti normativi

La contabilità economico patrimoniale è regolata dal contenuto del Principio Contabile n. 4/3 allegato al Dlgs n. 118/2011 (di seguito anche solo principio).

Tutta la nuova struttura contabile si basa sull'utilizzo del piano dei conti integrato che è costituito, di fatto, dal piano dei conti finanziario e dai piani dei conti economico e patrimoniale.

Le tre strutture tabellari sono collegate fra loro e le movimentazioni di partita doppia vengono generate utilizzando una matrice di correlazione che integra i contenuti dei tre piani dei conti.

Nel punto 9.1 del principio si prevede che la prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al decreto.

Vi si prevede inoltre che la seconda attività richiesta consista nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.

Il punto 9.1 del predetto principio prevede che l'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del suo valore.

Attività svolta

In questo quadro il nostro ente ha messo in atto le operazioni previste dall'armonizzazione in tempi utili per farne confluire i risultati nel rendiconto 2018 e per predisporre gli elaborati completi.

STATO PATRIMONIALE 2018

I prospetti riguardanti lo stato patrimoniale saranno oggetto di approvazione dell'Assemblea Consortile in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018.

Patrimonio Netto

Totalmente innovativa appare la classificazione e soprattutto la regolamentazione delle poste del patrimonio netto, per il quale va evidenziato l'abbandono dell'indicazione separata del netto da demaniali. E' suddiviso fra Fondo di Dotazione e Riserve, oltre al risultato di esercizio.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico inteso come documento di sintesi periodica fa riferimento all'intera attività dell'ente ed evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica. I componenti negativi si riferiscono ai consumi dei fattori impiegati nel circuito produttivo, mentre quelli positivi consistono nei proventi e ricavi conseguiti in conseguenza all'affluire delle risorse che rendono possibili lo svolgimento dei processi di consumo. In altri termini la determinazione del risultato economico implica un procedimento di analisi della competenza economica dei costi/oneri e dei ricavi/proventi rilevati nell'esercizio per individuare i componenti economici positivi e negativi di competenza dell'esercizio o del periodo oggetto di interesse.

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico sono registrati anche gli oneri/costi correlati agli impegni non liquidati ma liquidabili sulla base di idonea e completa documentazione pervenuta all'ente.

Si è cercato di pervenire alla redazione di un conto economico attraverso il metodo semplificato di ricostruzione dei dati economici partendo da quelli finanziari. Infatti gli impegni e accertamenti evidenziati nel conto del bilancio, sono stati rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza nel rispetto dei principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

Il conto economico comprende:

- (a) proventi ed oneri, derivanti da impegni ed accertamenti di parte corrente del bilancio, rettificati al fine di far partecipare al risultato della gestione solo i valori di competenza economica dell'esercizio;
- (b) le sopravvenienze e le insussistenze;
- (c) gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sui valori patrimoniali modificandoli.

Il principio di valutazione applicato al conto economico è quello della competenza economica che, in base al sistema contabile adottato dall'Ente, ha portato:

- ad una valutazione dei ricavi: ottenuta rettificando gli accertamenti di parte corrente del bilancio ed, in alcuni casi, ad una valutazione unicamente sulla base di elementi economici, non essendoci una corrispondente rilevazione finanziaria;
- ad una valutazione dei costi: conseguente a rettifiche degli impegni di parte corrente del bilancio ed, in alcuni casi, ad una valutazione unicamente sulla base di elementi economici, non essendoci una corrispondente rilevazione finanziaria.

Anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, si considerano i seguenti componenti positivi e negativi:

- ✓ le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;

- ✓ le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L'accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell'esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;
- ✓ le perdite di competenza economica dell'esercizio;
- ✓ le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
- ✓ le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione,
- ✓ incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;
- ✓ le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;
- ✓ le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

Operate le dovute rettifiche di assestamento pertanto agli importi degli accertamenti e impegni derivanti dalla contabilità finanziaria secondo i principi e criteri della nuova contabilità armonizzata e rilevate le risultanze dalla gestione straordinaria si sono rilevati i seguenti importi:

a) proventi della gestione	125.812,73
b) costi di gestione	– 355.836,57
RISULTATO DELLA GESTIONE	- 230.023,84
c) proventi ed oneri finanziari	229.500,00
d) rettifiche di valore attività finanziarie	0,00
e) proventi e oneri straordinari	585,08
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	61,24
Imposte	0,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	61,24

Partecipazioni in società

La legge attribuisce all'ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciate alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. Al fine si evidenzia le partecipazioni societarie detenute dall'ente (dati consuntivi 2018).

Partecipazioni possedute dall'Ente	CAPITALE NETTO	UTILE D'ESERCIZIO AL 31/12/2018	OGGETTO SOCIALE	QUOTA DELL'ENTE %
SOCIETÀ INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L. O IN FORMA ABBREVIATA "S.I.A. SRL"	€ 10.994,00 i.v.	695.998,00	Costruzione dell'ampliamento della discarica di Grumolo delle Abbadesse, la sua gestione ed ogni altra attività affine, correlata e connessa idonea alla funzionalità della stessa in conformità a quanto previsto all'art. 13 del D.L. 4/7/2006 n. 223 e	51% CAPITALE SOCIALE

			successive modificazioni e integrazioni; - l'attività di smaltimento di rifiuti solidi urbani viene prestata esclusivamente a favore dei soci pubblici, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.	
--	--	--	--	--

Situazione debiti/crediti con gli organismi partecipati

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge 07.08.2012 n. 135, la seguente situazione creditoria e debitoria al 31.12.2017 dell'Ente nei confronti della Società:

denominazione Società	Crediti	Debiti
SOCIETÀ NTERCOMUNALE AMBIENTE	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

RELAZIONE E NOTA INTEGRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE RISULTANZE DEL RENDICONTO

Il rendiconto di gestione costituisce un insieme unitario ed organico di documenti formali per la rappresentazione dei risultati dell'attività amministrativa svolta nell'esercizio di riferimento, considerati nei diversi aspetti finanziario, patrimoniale ed economico e fa parte, insieme ai documenti di previsione, del Sistema di Bilancio, come definito nei principi contabili degli enti locali. I valori di rendiconto, pertanto, devono essere confrontabili e devono essere confrontati con quelli di previsione e costituiscono conferma e dimostrazione del grado di attendibilità di questi ultimi, che devono essere formulati nel rispetto dei Principi contabili n.4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 del d. lgs. 118/2011.

La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Il conto del bilancio evidenzia i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni e si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

Il conto economico è redatto secondo lo schema previsto dal D. Lgs. 118/2011, in cui le voci sono classificate nel rispetto del principio della competenza economica, con la rilevazione di risultati parziali e del risultato d'esercizio finale.

In tal modo il conto economico evidenzia le componenti positive e negative dell'attività dell'Ente secondo i criteri di competenza economico patrimoniale.

Il conto del patrimonio predisposto in conformità al DPR 118/2011 analizza in modo approfondito le attività e passività di gestione e in particolare di debiti e crediti dell'ente.

Il risultato della gestione economica viene confluito nel patrimonio netto generando un aumento o una diminuzione dello stesso. Importante sottolineare che da quest'anno esso è stato articolato in tre voci: Fondo di dotazione – Riserve – Risultati economici di esercizio.

FINALITA'

Il rendiconto costituisce una rappresentazione articolata delle operazioni intraprese dall'ente. Le finalità di un rendiconto redatto con scopi generali sono quelle di "rendere conto della gestione" e quindi di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull'andamento economico e sui flussi finanziari dell'ente. Specificamente, gli obiettivi generali della comunicazione dell'ente devono essere quelli di dare informazioni utili per evidenziare la responsabilità dell'ente per le risorse ad esso affidate e per prendere decisioni, fornendo informazioni:

- (a) sulle fonti, sulla allocazione e sull'utilizzo dei mezzi finanziari e su come l'ente locale ha finanziato le relative attività, ha adempiuto agli impegni ed ha fatto fronte al relativo fabbisogno finanziario e di cassa;
- (b) per la comprensione dell'andamento gestionale dell'entità in termini di costi dei servizi, efficienza ed efficacia.

L'amministrazione, attraverso la redazione del rendiconto, infatti, effettua la concreta verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi nel rispetto degli equilibri economici e finanziari. Tale documento consuntivo, inoltre, permette di verificare sia la fase autorizzatoria finanziaria attribuita al sistema di bilancio, sia la situazione economica e patrimoniale finanziaria dell'ente e i mutamenti di tale situazione anche in relazione agli andamenti economici programmatici dell'ente.

L'amministrazione, con la presentazione del rendiconto della gestione, rende conto della propria attività:

- a) nel profilo interno all'ente, come capacità di introdurre e mantenere all'interno dell'ente locale un clima organizzativo favorevole alla responsabilizzazione sull'uso delle risorse ed un alto grado di orientamento a risultati efficaci e altamente positivi dal punto di vista qualitativo.

b) nel profilo esterno, come considerazione e valutazione delle modificazioni che l'attività di governo e di gestione dell'ente produce in termini di risultati economico patrimoniali e di effetti sul sistema economico locale, sia sulla soddisfazione dei cittadini e sul benessere sociale complessivo della società.

c) nel profilo contabile, come dimostrazione dei risultati ottenuti sulla base del sistema di rilevazione delle azioni amministrative fondato sulla conoscenza e sul monitoraggio dell'andamento dei costi e dei proventi dei singoli servizi e dell'attività in generale, con corrispondente responsabilizzazione dei dirigenti e degli amministratori.

Il rendiconto di gestione e in particolare la presente relazione diventano strumenti essenziali nel processo di comunicazione di cui l'ente è soggetto attivo. Le tabelle, i commenti e i grafici che ne fanno parte integrante hanno lo scopo di rendere più agevole la lettura delle cifre che dai documenti ministeriali emergono e, altresì, di soddisfare le esigenze degli utilizzatori del sistema del bilancio.

La presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione, deve:

- esprimere l'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti
- evidenziare i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche
- analizzare gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni motivandone le cause che li hanno determinati.

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato dal D. Lgs. 118/2011, il CIAT ha provveduto, al termine dell'esercizio finanziario del 2018, al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Sono stati conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio 2018, ma non incassate. Sono state conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

GESTIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventa esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale.

La tecnica che prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato* ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata non è però esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai *criteri adottati per la stesura del rendiconto*, la quota dell'originario impegno liquidabile nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si è tradotta

in debito esigibile nello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza più la parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è stata rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la *dimensione complessiva* assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U), che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

Il seguente prospetto evidenzia la formazione del fondo pluriennale vincolato del 2018:

Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il FPV finale spesa 2018 costituisce un'entrata del bilancio 2019:

FPV spesa corrente	0,00
FPV spesa c/capitale	0,00
Totale	0,00

ANALISI DELLE RISULTANZE RELATIVE AL CONTO DEL BILANCIO

Dalla analisi delle risultanze del conto del bilancio 2018 si evidenzia:

a.1 risultato di cassa

a) il fondo di cassa è così definito:

	Residui	Competenza	Totali
Fondo di cassa al 1/1/2018			463.278,22
Riscossioni	5.664,34	399.700,70	405.365,04
Pagamenti	27.072,08	57.820,96	84.893,04
Differenza			783.750,22
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00
Fondo di cassa al 31/12/2018			783.750,22

b) che il fondo di cassa al 31/12/2018, corrisponde al saldo del conto presso la Banca Intesa San Paolo;

a.2 risultato di gestione

a) che tale risultato è altresì calcolato:

Riscossioni della competenza	399.700,70	
Pagamenti della competenza	- 57.820,96	
Residui attivi della competenza	0,00	
Residui passivi della competenza	- 312.385,50	
Avanzo di competenza al 31/12/2018		29.494,24
Fondo pluriennale vincolato di entrata parte corrente (iniziale)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di entrata parte capitale (iniziale)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	- 0,00	
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	- 0,00	
Saldo fondo pluriennale vincolato		0,00
Avanzo di amministrazione applicato		0,00
Avanzo di gestione al 31/12/2018		29.494,24

a.3 risultato di amministrazione

a) che il risultato di amministrazione (gestione finanziaria competenza + residui) è così determinato:

Fondo iniziale di cassa		463.278,22
Riscossioni	405.365,04	
Pagamenti	- 84.893,04	
Fondo di cassa al 31/12/2018		783.750,22
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate		0,00
Residui attivi	0,00	
Residui passivi	- 335.283,45	
Differenza		- - 335.283,45
Fondo pluriennale vincolato parte corrente		- 0,00
Fondo pluriennale vincolato parte capitale		- 0,00
Avanzo amministrazione al 31/12/2018		448.466,77

b) che ai sensi dell'art.187 del Tuel, l'**avanzo d'amministrazione** risulta così distinto:

Fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	
Fondo indennità del sindaco	0,00	
Altri fondi accantonati	0,00	
Parte accantonata		0,00
Parte vincolata		0,00
Parte destinata a investimenti		0,00
Parte non vincolata		448.466,77
Totale		448.466,77

Fondo crediti dubbia esigibilità: L'ammontare del fondo calcolato a rendiconto dipende dall'andamento delle riscossioni in conto residui attivi che si è manifestato in ciascun anno dell'ultimo quinquennio rispetto all'ammontare complessivo dei crediti esistenti all'inizio del rispettivo esercizio.

L'accantonamento al F.S.C. risulta essere:

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTI</u>
Fondo crediti dubbia esigibilità calcolati sull'ammontare dei residui attivi	0,00
Crediti stralciati dal conto del bilancio	0,00
Fondo crediti calcolati sugli accertamenti imputati in anni successivi	0,00
Fondo svalutazione crediti nel rendiconto 2017	0,00

ENTRATE E USCITE: GESTIONE RESIDUI

La chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi pregressi (riaccertamento ordinario) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria debitoria, la corretta imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, ed infine, l'esatta collocazione nella rispettiva struttura contabile.

La ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire contabilmente le possibili situazioni dei crediti di dubbia difficile esazione, di quelli riconosciuti assolutamente inesigibili, dei crediti riconosciuti insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l'indebito o erroneo accertamento originario del diritto al credito. La ricognizione sui residui passivi ha consentito invece di gestire contabilmente le situazioni relative ai residui passivi per il quale il corrispondente debito risultava essere insussistente o prescritto. I residui riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo accertamento del credito, o per impegno di obbligazione non dovuta, sono stati definitivamente eliminati e formalizzati nella delibera di riaccertamento ordinario dei residui, debitamente motivata.

L'importo relativo ai residui passivi, risulta essere stato verificato dal revisore il quale, concorda nella loro cancellazione considerato che, nella maggior parte si riferiscono a risparmi di spesa su impegni liquidati per un importo inferiore, debiti prescritti o non più esigibili.

E' stato effettuato un peculiare riaccertamento dei residui passivi e attivi nel rispetto dei principi della nuova contabilità finanziaria.

CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE

Si sottolinea che l'articolo 2, commi 1 e 2, del d. lgs. 118/2011 prevede che l'adozione della contabilità economico patrimoniale sia svolta a fini conoscitivi e l'ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali.

STATO PATRIMONIALE

Con l'esercizio 2016 è entrato in vigore l'obbligo della tenuta della contabilità economico patrimoniale a scopo conoscitivo, nella forma prevista dal D.Lgs. 118/2011 (di seguito anche 118).

La normativa novellata ha introdotto una sostanziale modificazione sia dei metodi di tenuta e redazione della predetta contabilità, sia dei criteri da porre a base per la valutazione delle componenti patrimoniali nonché, in ultimo, della struttura dei modelli dello stato patrimoniale e del conto economico ove risalta, soprattutto, l'abolizione del prospetto di conciliazione.

L'entrata in vigore di tale obbligo è prevista in modo graduale.

L'introduzione graduale dell'armonizzazione economico patrimoniale fa inoltre rilevare come, su alcuni argomenti, risultano in corso approfondimenti e riflessioni da parte di Arconet che non sono ancora confluiti nella versione ufficiale del principio, ma che in futuro potrebbero modificare sensibilmente i criteri e i modelli fino ad oggi disponibili.

In questo quadro la presente relazione descrive l'attività svolta dall'Ente riassumendo i criteri di valutazione utilizzati e gli effetti patrimoniali derivanti dall'impianto della nuova contabilità in ossequio all'ultimo paragrafo del punto 9.1. del principio che recita:

Nella Relazione sulla gestione allegata al primo rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione della contabilità economico patrimoniale, si dà conto:

1. delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l'ultimo stato patrimoniale predisposto secondo il precedente ordinamento contabile, fornendo informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile;
2. delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali.
3. delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia e costituisce, quindi, parte integrante e sostanziale della Relazione sulla Gestione del Rendiconto 2017.

Riferimenti normativi

La contabilità economico patrimoniale è regolata dal contenuto del Principio Contabile n. 4/3 allegato al Dlgs n. 118/2011 (di seguito anche solo principio).

Tutta la nuova struttura contabile si basa sull'utilizzo del piano dei conti integrato che è costituito, di fatto, dal piano dei conti finanziario e dai piani dei conti economico e patrimoniale.

Le tre strutture tabellari sono collegate fra loro e le movimentazioni di partita doppia vengono generate utilizzando una matrice di correlazione che integra i contenuti dei tre piani dei conti.

Nel punto 9.1 del principio si prevede che la prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato al decreto.

Vi si prevede inoltre che la seconda attività richiesta consista nell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.

Il punto 9.1 del predetto principio prevede che l'attività di ricognizione straordinaria del patrimonio, e la conseguente rideterminazione del suo valore.

Attività svolta

In questo quadro il nostro ente ha messo in atto le operazioni previste dall'armonizzazione in tempi utili per farne confluire i risultati nel rendiconto 2018 e per predisporre gli elaborati completi.

STATO PATRIMONIALE 2018

I prospetti riguardanti lo stato patrimoniale saranno oggetto di approvazione dell'Assemblea Consortile in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2018.

Patrimonio Netto

Totalmente innovativa appare la classificazione e soprattutto la regolamentazione delle poste del patrimonio netto, per il quale va evidenziato l'abbandono dell'indicazione separata del netto da demaniali. E' suddiviso fra Fondo di Dotazione e Riserve, oltre al risultato di esercizio.

IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico inteso come documento di sintesi periodica fa riferimento all'intera attività dell'ente ed evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica. I componenti negativi si riferiscono ai consumi dei fattori impiegati nel circuito produttivo, mentre quelli positivi consistono nei proventi e ricavi conseguiti in conseguenza all'affluire delle risorse che rendono possibili lo svolgimento dei processi di consumo. In altri termini la determinazione del risultato economico implica un procedimento di analisi della competenza economica dei costi/oneri e dei ricavi/proventi rilevati nell'esercizio per individuare i componenti economici positivi e negativi di competenza dell'esercizio o del periodo oggetto di interesse.

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico sono registrati anche gli oneri/costi correlati agli impegni non liquidati ma liquidabili sulla base di idonea e completa documentazione pervenuta all'ente.

Si è cercato di pervenire alla redazione di un conto economico attraverso il metodo semplificato di ricostruzione dei dati economici partendo da quelli finanziari. Infatti gli impegni e accertamenti evidenziati nel conto del bilancio, sono stati rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza nel rispetto dei principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

Il conto economico comprende:

- (a) proventi ed oneri, derivanti da impegni ed accertamenti di parte corrente del bilancio, rettificati al fine di far partecipare al risultato della gestione solo i valori di competenza economica dell'esercizio;
- (b) le sopravvenienze e le insussistenze;
- (c) gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sui valori patrimoniali modificandoli.

Il principio di valutazione applicato al conto economico è quello della competenza economica che, in base al sistema contabile adottato dall'Ente, ha portato:

- ad una valutazione dei ricavi: ottenuta rettificando gli accertamenti di parte corrente del bilancio ed, in alcuni casi, ad una valutazione unicamente sulla base di elementi economici, non essendoci una corrispondente rilevazione finanziaria;
- ad una valutazione dei costi: conseguente a rettifiche degli impegni di parte corrente del bilancio ed, in alcuni casi, ad una valutazione unicamente sulla base di elementi economici, non essendoci una corrispondente rilevazione finanziaria.

Anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, si considerano i seguenti componenti positivi e negativi:

- ✓ le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;

- ✓ le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L'accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell'esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;
- ✓ le perdite di competenza economica dell'esercizio;
- ✓ le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
- ✓ le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione,
- ✓ incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;
- ✓ le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;
- ✓ le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

Operate le dovute rettifiche di assestamento pertanto agli importi degli accertamenti e impegni derivanti dalla contabilità finanziaria secondo i principi e criteri della nuova contabilità armonizzata e rilevate le risultanze dalla gestione straordinaria si sono rilevati i seguenti importi:

a) proventi della gestione	125.812,73
b) costi di gestione	– 355.836,57
RISULTATO DELLA GESTIONE	- 230.023,84
c) proventi ed oneri finanziari	229.500,00
d) rettifiche di valore attività finanziarie	0,00
e) proventi e oneri straordinari	585,08
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	61,24
Imposte	0,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	61,24

Partecipazioni in società

La legge attribuisce all'ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, pertanto, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciate alla libera scelta della pubblica amministrazione, seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve che si estende oltre l'intervallo temporale previsto dall'attuale programmazione di bilancio. Per questa ragione, le valutazioni hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere ed ai possibili effetti prodotti da un'espansione del fenomeno sugli equilibri finanziari. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. Al fine si evidenzia le partecipazioni societarie detenute dall'ente (dati consuntivi 2018).

Partecipazioni possedute dall'Ente	CAPITALE NETTO	UTILE D'ESERCIZIO AL 31/12/2018	OGGETTO SOCIALE	QUOTA DELL'ENTE %
SOCIETÀ INTERCOMUNALE AMBIENTE S.R.L. O IN FORMA ABBREVIATA "S.I.A. SRL"	€ 10.994,00 i.v.	695.998,00	Costruzione dell'ampliamento della discarica di Grumolo delle Abbadesse, la sua gestione ed ogni altra attività affine, correlata e connessa idonea alla funzionalità della stessa in conformità a quanto previsto all'art. 13 del D.L. 4/7/2006 n. 223 e	51% CAPITALE SOCIALE

			successive modificazioni e integrazioni; - l'attività di smaltimento di rifiuti solidi urbani viene prestata esclusivamente a favore dei soci pubblici, secondo quanto previsto dalle vigenti normative.	
--	--	--	--	--

Situazione debiti/crediti con gli organismi partecipati

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge 07.08.2012 n. 135, la seguente situazione creditoria e debitoria al 31.12.2017 dell'Ente nei confronti della Società:

denominazione Società	Crediti	Debiti
SOCIETÀ NTERCOMUNALE AMBIENTE	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00